

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO

STATUTO



*Statuto approvato durante la seduta straordinaria
tenutasi in Roma il giorno 11 dicembre 1993,
alla presenza del Notaio Dottor Carlo Giubbini Ferroni,
del Distretto Notarile di Roma*

Verbale: Numero 2632 di repertorio
Numero 401 di Raccolta
Registrato a Roma il 23 dicembre 1993

Art. 48

APPLICAZIONE DELLO STATUTO

Le norme del presente Statuto vincolano i Membri della Associazione; eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale

Art. 45
CONVENZIONI

Le Conferenze ed i Consigli, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti, possono stipulare, dopo averle concordate con i rispettivi Consigli di riferimento ed ottenuta l'approvazione, convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali.

CAPITOLO I

Art. 1
COSTITUZIONE

La Società di San Vincenzo de Paoli è una organizzazione di laici fondata a Parigi nel 1833. Si è costituita in Italia nel 1842.

È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.

Art. 46
RISPETTO DELLE LEGGI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, a cui si rimanda per quanto non previsto nel presente Statuto.

Art. 2
DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della Società è illimitata.

Art. 47
MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche del presente Statuto possono essere adottate a maggioranza assoluta dai Membri di diritto del Consiglio Nazionale.

Art. 3
STRUTTURA E SEDE

La Società si articola a livello locale, regionale e nazionale. La sede nazionale è a Roma. Essa può essere trasferita solamente per decisione del Consiglio Nazionale, adottata a maggioranza qualificata di 2/3 dei membri del Consiglio stesso.

Art. 4

FINALITÀ

Il fine della Società è la promozione della dignità della persona umana mediante l'impegno concreto, attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggiore giustizia.

Art. 5

MEMBRI

Fanno parte della Società coloro che, condividendone gli scopi, partecipano alla vita ed alle attività di un gruppo, chiamato tradizionalmente « Conferenza ».

Chi si trovi a non potere partecipare alle attività comuni può continuare a far parte della Società coltivando la comunione spirituale con la propria Conferenza.

Art. 6

AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione, su domanda del richiedente, avviene per decisione, assunta a maggioranza, dei componenti della Conferenza.

CAPITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 43

INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente a qualsiasi livello è incompatibile con la posizione di « ordinato in sacris », e con incarichi di carattere politico e sindacale.

Non è consentito essere contemporaneamente presidente di più Consigli.

Art. 44

LASCITI E DONAZIONI

Le Conferenze ed i Consigli possono beneficiare di lasciti e donazioni facendo riferimento, che diventa esclusivo nel caso di beni immobili, all'Ente Morale: « Associazione la San Vincenzo », riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, che ha sede a Milano - Via Pisacane, 32.

– avere cura perché sia conservata l'integrità dei costumi e della fede;

– promuovere la vita di preghiera e la centralità dell'Euca-
restia.

Il Consigliere Spirituale Nazionale ha anche il compito di promuovere, a livello nazionale, incontri dei consiglieri spirituali dei vari Consigli e delle Conferenze.

Art. 7

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di:

– eleggere il presidente, secondo le modalità stabilite dagli articoli 16, 22, 39;

– decidere le scelte operative e formative;

– approvare il bilancio (vedi articolo 12).

Art. 8

DOVERI DEI SOCI

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito.

Il loro comportamento all'interno ed all'esterno della Società deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

Art. 9

ESPULSIONE DEI SOCI

Può essere espulso dalla Società chi non rispetta più i principi contemplati dallo statuto e/o reca danno al buon nome della Associazione.

L'espulsione viene proposta, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dai membri della Conferenza a maggioranza assoluta e deliberata dal Consiglio Centrale.

Art. 10

RICORSI

Il non ammesso o l'espulso può presentare ricorso al Presidente del Consiglio Regionale territorialmente competente ed entro trenta giorni gli deve essere comunicata la conferma o l'annullamento, deliberati a maggioranza assoluta dai Membri del Consiglio.

Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.

Art. 11

QUALIFICAZIONE DEI SOCI

I soci per lo svolgimento della propria attività devono seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

Art. 12

RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Le Conferenze ed i Consigli si avvalgono per la loro attività di:

- contributi dei propri membri, raccolti mediante la tradizionale « colletta segreta » attuata ad ogni riunione;
- contributi da parte dei Consigli di livello inferiore o superiore, offerte ed elargizioni dei benefattori;
- eventuali contributi di enti pubblici;
- rimborsi di eventuali convenzioni;
- proventi ricavati da iniziative e manifestazioni assunte a tal fine compatibili con lo spirito della Società.

CAPITOLO VIII

Consigliere Spirituale

Art. 41

CONSIGLIERE SPIRITUALE

Ogni Consiglio deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti secolari o regolari, in accordo con la competente autorità religiosa.

La durata di tale servizio non può essere superiore a cinque anni, né rinnovata per più di una sola volta e consecutivamente.

Ogni Conferenza dovrebbe trovare nel Parroco od in altro Sacerdote o Diacono permanente il proprio Consigliere Spirituale.

Art. 42

COMPITI

Il Consigliere Spirituale ha il compito di:

- Rafforzare i soci nella spiritualità vincenziana, alla luce del pensiero di San Vincenzo de Paoli, di Federico Ozanam e dei loro discepoli;
- favorire sempre di più l'inserimento dei vincenziani nel cammino pastorale della chiesa locale, in special modo per quanto riguarda l'evangelizzazione e la testimonianza della carità;

- Presiede e convoca il Consiglio Nazionale.
- Nomina, sentito il parere dei membri del Consiglio, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere Spirituale in accordo con la competente autorità religiosa, i Membri ad personam.
- È il direttore responsabile del periodico nazionale.
- È membro di diritto del Consiglio Generale Internazionale.

Ogni Conferenza e Consiglio tiene il registro delle entrate e uscite e compila il bilancio annuale, che viene approvato a maggioranza assoluta dai membri di diritto.

I registri sono conservati nella sede della Conferenza o dei Consigli.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il relativo bilancio dovrà essere approvato nella prima riunione dell'anno successivo.

Art. 13

CARICHE

Tutte le cariche all'interno dell'organizzazione sono considerate un servizio e sono prestate a titolo completamente gratuito.

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E GEMELLAGGI

Le Conferenze

Il Consiglio Nazionale si interessa anche di provvedere a situazioni di bisogno presenti nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 14

CONFIGURAZIONE

Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana.

Esse sono: maschili, femminili e miste.

Si costituiscono normalmente nell'ambito di una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc.

Esse sono al servizio della loro comunità non per sostituirsi all'impegno comune, ma per stimolarne la crescita sotto il segno della carità e della solidarietà; per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni.

Art. 15

RIUNIONI

Le riunioni devono avere una periodicità settimanale od al massimo quindicinale.

Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

Art. 39

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dai Presidenti e Vice-Presidenti dei Consigli Centrali, Regionali o Interregionali.

È eleggibile qualsiasi membro della Società di età inferiore a settanta anni.

L'incarico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato, mediante elezione, una sola volta e consecutivamente per tre anni.

Con adeguato anticipo il Consiglio nomina una commissione elettorale con il compito di raccogliere le designazioni dei candidati, di predisporre un breve curriculum vitae e di sottoporre i loro nomi al voto per corrispondenza, successivamente procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette al Consiglio Generale Internazionale.

Art. 40

COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti la Società in Italia e compie gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica.

Delegati Nazionali Giovani, dal Consigliere Spirituale e da eventuali altri membri con compiti particolari.

Art. 37

COMPITI

- Il Consiglio Nazionale indica le linee programmatiche generali.
- Promuove iniziative a carattere nazionale quali: congressi, convegni, giornate di studio e di spiritualità.
- Cura che siano applicate le norme dello Statuto.
- Tiene rapporti con la Conferenza Episcopale Italiana e gli organismi nazionali pubblici e privati.
- Elabora annualmente il riepilogo dei bilanci delle Conferenze e dei Consigli ed il quadro statistico della realtà societaria in Italia.
- Tiene rapporti con il Consiglio Generale Internazionale assicurando così la comunione tra le Conferenze Italiane e quelle del mondo intero.
- Stabilisce l'entità dei contributi che ogni Consiglio Regionale deve versare.
- Redige il riepilogo generale dei bilanci delle Conferenze e dei Consigli.
- Nomina i Revisori dei conti per la propria gestione.

Della riunione e delle decisioni adottate viene redatto apposito verbale.

I verbali sono conservati nella sede.

Alla riunione partecipa anche il Consigliere Spirituale.

Art. 16

PRESIDENTE

Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, un presidente il cui incarico ha durata di tre anni.

Il Presidente può essere rieletto una sola volta e consecutivamente, in modo da garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio.

Art. 17

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è a tutti gli effetti il rappresentante della Conferenza:

- nomina, sentito il parere dei soci, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere;
- è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale, che viene trasmesso al Consiglio di appartenenza;
- è membro di diritto del Consiglio a cui afferisce la Conferenza.

COMPARTECIPAZIONE

Ogni Conferenza contribuisce, in proporzione ai mezzi raccolti, al funzionamento dei Consigli di riferimento e, per loro tramite, alle necessità di altre Conferenze e Consigli.

Tale contributo costituisce il segno della partecipazione di tutti, persone e conferenze, alla vita della Società.

Consiglio Nazionale

Art. 34

MEMBRI DI DIRITTO

Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale:

- il Presidente Nazionale;
- i Presidenti dei Consigli Regionali o Interregionali e dei Consigli Centrali Autonomi;
- i due Delegati Nazionali Giovani.

Art. 35

MEMBRI SENZA DIRITTO DI VOTO

Partecipano al Consiglio Nazionale i Vice-Presidenti dei Consigli Regionali o Interregionali e dei Consigli Centrali Autonomi, i Membri ad personam con compiti particolari, il Consigliere Spirituale, il Vice-Presidente Nazionale, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 36

UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, da almeno un Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai due

Mantiene collegamenti con i Delegati Giovani del Consiglio Generale Internazionale.

Il Comitato Nazionale Giovani può avvalersi di un ufficio di coordinamento, i cui componenti sono scelti dai Delegati Nazionali.

CAPITOLO III

Consigli Particolari, Centrali e Regionali

Art. 19

PLURALITÀ DEI CONSIGLI

Le Conferenze, istituite nell'ambito di una medesima zona, che può coincidere o meno con la diocesi, sono riunite tra loro in un Consiglio che prende il nome di Consiglio Centrale.

Quando il numero delle Conferenze è elevato debbono essere costituiti, nell'ambito di un Consiglio Centrale, due o più Consigli Particolari, ognuno dei quali raggruppa le conferenze di una stessa zona o aventi caratteristiche comuni.

In ciascuna regione, o eccezionalmente in un gruppo di regioni, è costituito un Consiglio Regionale o Interregionale, al quale fanno capo, tramite i rispettivi Consigli Centrali, tutte le Conferenze della regione o gruppo di regioni.

L'unità tra tutte le Conferenze e i Consigli è assicurata dal Consiglio Nazionale.

Art. 20

COMPITI

Tutti i Consigli sono al servizio delle Conferenze per fornire ad esse la propria disponibilità e collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi statutari.

Comitato Nazionale Giovani

— I Consigli debbono curare la formazione dei vincenziani, mediante corsi organizzati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o privati.

— Hanno il compito di favorire la nascita di nuove iniziative, di suscitare la creazione di nuove conferenze e possono gestire servizi ed opere, rispondenti agli scopi dell'Associazione.

— Ognuno di essi ha il dovere di animare, sostenere ed incoraggiare l'azione delle Conferenze e dei Consigli che ad esso fanno capo, di promuovere la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e di curare la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti a loro livello.

— I Consigli e le Conferenze rispondono della loro funzionalità al Consiglio di livello immediatamente superiore, col quale concordano le iniziative e i progetti relativi alle stesse.

— Ogni Consiglio esamina i rendiconti morali e finanziari annuali delle Conferenze o dei Consigli ad esso afferenti e li trasmette con il proprio commento, al Consiglio di livello immediatamente superiore.

Art. 21

COMPONENTI

Sono Membri del Consiglio Centrale i Presidenti ed i Vice-Presidenti delle Conferenze operanti nel suo territorio.

Se sono stati costituiti Consigli Particolari, i Presidenti ed i Vice-Presidenti delle Conferenze sono membri di questi; mentre i Presidenti e i Vice-Presidenti dei Consigli Particolari sono membri del Consiglio Centrale.

Sono membri del Consiglio Regionale o Interregionale i Presidenti ed i Vice-Presidenti dei Consigli Centrali.

Sono altresì membri di ciascun consiglio i due Delegati Giovani.

Art. 32

MEMBRI

Sono membri del Comitato Nazionale Giovani:

- i due Delegati Nazionali,
- i Delegati Giovani dei Consigli Regionali o Interregionali,
- il Presidente Nazionale (o un suo delegato),
- ne fa parte anche un Consigliere Spirituale, nominato dal Presidente Nazionale, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 33

COMPITI

Il Comitato Nazionale elabora un progetto educativo, che viene approvato dal Consiglio Nazionale e periodicamente verificato ed adeguato.

Progetta e attua, dopo averli presentati e discussi in Consiglio Nazionale, corsi di formazione giovanile e momenti di spiritualità.

Settore giovanile

Art. 29

COMITATO GIOVANI

Presso ogni Consiglio può essere istituito un Comitato Giovani, che ha il compito di diffondere lo spirito vincenziano tra i giovani di età inferiore a trenta anni, di raccogliere la voce di quelli presenti nelle conferenze e di promuovere iniziative adatte alle esigenze giovanili. Di esso fanno parte tutti i giovani delle Conferenze presenti in quel Consiglio.

Art. 30

DELEGATI GIOVANI

Ogni Comitato Giovani è animato e coordinato da due delegati, eletti a scrutinio segreto dai giovani e tra i giovani di età inferiore a trenta anni, afferenti a quel Consiglio.

I Delegati Nazionali sono eletti a scrutinio segreto dai Delegati Giovani dei Consigli Regionali o Interregionali. I Delegati Giovani permangono nella carica per tre anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 31

MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione dei loro programmi sono forniti dai rispettivi consigli di appartenenza.

Possono inoltre essere chiamati a far parte di un consiglio altri soci, a cui vengono conferiti incarichi particolari.

Deve far parte di ciascun consiglio un Sacerdote con il compito di Consigliere Spirituale.

Art. 22

PRESIDENTE

Ogni Consiglio ha un proprio Presidente eletto da coloro che ne fanno parte, quali membri di diritto. L'incarico del Presidente ha la durata di cinque anni; può essere rieletto una sola volta e consecutivamente per tre anni.

Art. 23

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Con adeguato anticipo, il Consiglio nomina una commissione elettorale con il compito di raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati, di predisporre un breve curriculum vitae e di trasmetterlo agli aventi diritto al voto.

È eleggibile, a scrutinio segreto, qualsiasi socio di età inferiore a settanta anni.

Il verbale della elezione, unitamente alle schede, deve essere subito trasmesso al consiglio di livello immediatamente superiore, che entro trenta giorni dal ricevimento ratifica o, nel caso vengano riscontrate irregolarità, annulla l'elezione.

Art. 24

COMPITI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio e compie gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica.
- È membro di diritto del Consiglio di livello superiore.

Opere speciali

— Nomina, sentito il parere dei membri del Consiglio, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, eventuali membri ad personam ed il Consigliere Spirituale, quest'ultimo in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 25

UFFICIO DI PRESIDENZA

Ogni Presidente di consiglio, a qualsiasi livello, è affiancato da un Ufficio di Presidenza, che comprende almeno un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali membri ad personam, con compiti particolari.

Art. 26

PERIODICITÀ DELLE RIUNIONI

Le riunioni dei Consigli Particolari e Centrali devono essere mensili o bimestrali.

I Consigli Regionali ed il Consiglio Nazionale devono riunirsi almeno tre volte all'anno.

Le deliberazioni dei Consigli di vario livello sono assunte a maggioranza assoluta dai membri di diritto.

Art. 27

ASSEMBLEE

I Consigli promuovono ed organizzano periodicamente, anche di intesa tra loro, riunioni ed incontri fra tutti i membri delle Conferenze. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, inviata almeno 15 giorni prima.

Art. 28

OPERE SPECIALI

Nell'ambito dei Consigli di qualsiasi livello possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre conferenze per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

Tali gruppi sono denominati « Opere Speciali » e per lo svolgimento della loro attività (gestione diretta di dormitori, mense, istituzioni diverse), operano nel rispetto delle leggi vigenti.